

BGer 2C_450/2022 vom 27. Oktober 2022

Bundesgericht, 2022-10-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_450_2022

FR: TF 2C_450/2022 du 27 octobre 2022

IT: TF 2C_450/2022 del 27 ottobre 2022

Erwägungen

E. 5

Sempre nel capitolo dal titolo "della revoca del permesso di dimora B UE/AELS per lavoratore indipendente del signor A. _____ rilasciato il 22 settembre 2015 con validità dal 19 ottobre 2013 al 19 ottobre 2018", gli insorgenti lamentano anche la mancata conferma del riconoscimento dello statuto di lavoratore indipendente al ricorrente 1.

E. 5.1

La qualità di lavoratore autonomo va sostanziata dalla persona che vi si richiama, deducendo da essa un diritto di soggiorno (sentenza 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 5.2). In questo contesto, la prova richiesta non può però essere proibitiva (sentenze 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.1; 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 3.1). Basta dimostrare la costituzione di un'impresa o di una succursale, per mezzo della quale è svolta un'attività economica effettiva e che permette, in via di principio, di provvedere al sostentamento di sé e della propria famiglia (sentenze 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.1 seg. e 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 3.1 segg.).

Decisiva è la dimostrazione dell'esercizio di un'attività indipendente con una portata economica apprezzabile e, per quanto possibile, costante, che va all'occorrenza attestata (anche) attraverso la presentazione di un businessplan, di libri contabili, di una lista degli incarichi ricevuti, di un elenco dei clienti ecc. (sentenze 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 5.2; 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.1 rispettivamente 5.2.1 e 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 5.3.3).

E. 5.2

Ora, pure nella fattispecie la Corte cantonale ha confermato che - contrariamente a quanto avvenuto fin dal 2008 (al riguardo, cfr. la decisione del Consiglio di Stato del 13 marzo 2020, consid. A) - il ricorrente 1 non poteva più riferirsi allo statuto di lavoratore indipendente giusta l' art. 4 ALC in relazione con l' art. 12 allegato I ALC , perché l'attività da lui svolta aveva oramai un carattere soltanto marginale.

Essa è giunta a questa conclusione indicando una serie di dati relativi alle entrate annuali degli insorgenti, emersi o notificati dagli stessi durante la procedura (giudizio impugnato, consid. 5.2).

E. 5.3

Chiamati a confrontarsi con il considerando 5.2 della querelata sentenza e con i precisi accertamenti in esso contenuti (art. 42 cpv. 2 LTF ; precedente consid. 2.1), i ricorrenti omettono tuttavia di farlo.

Nel contempo, essi pretenderebbero che lo statuto di lavoratore indipendente venisse riconosciuto al ricorrente 1 in base a una serie di fatti e cifre che non risultano dal giudizio impugnato e che - in assenza di una critica all'accertamento dei fatti, che dimostri una violazione del divieto d'arbitrio - non possono essere quindi ritenuti (precedente consid. 2.2).

E. 5.4

Sia come sia, si può ad ogni modo rilevare che, in base ai fatti che risultano dalla pronuncia cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF), la conclusione cui giunge la Corte ticinese va condivisa. In effetti, cifre relative a guadagni durante il 2018 e il 2019 non ne risultano. Malgrado una richiesta in tal senso da parte dei Giudici di appello, le cifre notificate per gli anni 2020 e 2021 non sono state invece documentate.

Di conseguenza, l'onere della prova che incombeva sugli insorgenti in merito al mantenimento della qualità di lavoratore autonomo da parte del ricorrente 1 non può essere considerato soddisfatto e il diniego di uno statuto in tal senso va confermato.

E. 6.1

In un capitolo dal titolo "del rifiuto del rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS al signor A. _____ sulla base di un diritto di rimanere" gli insorgenti denunciano una lesione dell' art. 4 allegato I ALC in relazione con gli art. 2 e 3 della direttiva 75/34/CEE. In tale contesto, si lamentano in particolare (anche) del fatto che il Tribunale amministrativo non abbia riconosciuto la nascita di tale diritto durante il periodo 2017/2018: a titolo originario, per il ricorrente 1; a titolo derivato, per la ricorrente 2.

E. 6.2

A norma dell' art. 4 allegato I ALC i cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica. In questo contesto, conformemente all' art. 16 ALC , va fatto riferimento al regolamento (CEE) n. 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) e alla direttiva 75/34/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10).

Per persone che svolgono un'attività non salariata, l'art. 2 cpv. 1 lett. a della direttiva 75/34/CEE prevede che ha diritto di rimanere a titolo permanente sul territorio di uno Stato membro chi, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l'età prevista dalla legislazione di questo Stato agli effetti del diritto alla pensione di vecchiaia, ed ha ivi svolto un'attività almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni.

Giusta l'art. 5 della direttiva 75/34/CEE per l'esercizio del diritto di rimanere il beneficiario ha un periodo di due anni dal momento in cui è stato acquisito; gli Stati membri non impongono particolari formalità al beneficiario ai fini del diritto di rimanere.

E. 6.3

I Giudici ticinesi hanno negato al ricorrente 1 un diritto di rimanere in Svizzera - dopo la cessazione di un'attività lavorativa indipendente, raggiunta l'età della ordinaria pensione (giusta l'art. 7 lett. c ALC in relazione con l' art. 4 allegato I ALC) - facendo riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale e, in particolare, alla DTF 146 II 145 .

Richiamandosi a tale pronuncia, hanno infatti rilevato che se è vero che il diritto a rimanere giusta l'art. 4 allegato I può essere maturato pure quando un'attività indipendente è stata

intrapresa dopo aver raggiunto l'età ordinaria del pensionamento, altrettanto vero è che questa attività non può avere un carattere solo marginale, come era il caso per l'attività indipendente esercitata dal ricorrente.

E. 6.4

L'argomentazione addotta per negare un diritto di rimanere giusta l' art. 4 allegato I ALC al ricorrente 1 non può essere tuttavia condivisa.

Oggetto della DTF 146 II 145 era infatti il permesso di soggiorno di una persona trasferitasi nel nostro Paese dopo avere raggiunto l'età ordinaria di pensionamento ed il Tribunale federale era chiamato a rispondere alla questione a sapere se il diritto di rimanere ai sensi dell'art. 4 allegato I in relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. a della direttiva 75/34/CEE fosse stato acquisito anche a seguito dell'attività professionale di carattere indipendente intrapresa dopo l'arrivo in Svizzera, all'età di 73 anni (DTF 146 II 145 consid. 3.2.3).

Per contro, la situazione nel caso che ci occupa è ben diversa, siccome il ricorrente 1 non si è trasferito nel nostro Paese per lavorare raggiunta l'età ordinaria di pensionamento, nel 2012, bensì nell'ottobre 2003, quando aveva 56 anni (precedente consid. B) ed egli ha poi continuato a lavorare in Svizzera per lo meno fino al 22 settembre 2015, cioè fino all'ultima volta in cui, chiamate ad esprimersi sul "rinnovo" dell'autorizzazione di dimora, le autorità migratorie hanno riesaminato la sua situazione e confermato che le condizioni per permettergli di beneficiare di un permesso di dimora UE/AELS per "soggiorno con attività lucrativa" erano ancora date (precedenti consid. A e 4.2).

E. 6.5

Proprio quanto appena indicato porta però a considerare che, oltre a non poter approvare il riferimento alla DTF 146 II 145 , a causa delle differenze tra il caso oggetto della stessa e quello in discussione, il Tribunale federale non può condividere il giudizio impugnato nemmeno nel risultato, ovvero per quanto riguarda il diniego del diritto a rimanere sulla base dell'art. 7 lett. c ALC in relazione con l' art. 4 allegato I ALC e con l'art. 2 cpv. 1 lett. a della direttiva 75/34/CEE.

Come rammentato, alla luce dell'art. 2 cpv. 1 lett. a della direttiva 75/34/CEE, concernente i lavoratori autonomi, ha infatti diritto di rimanere a titolo permanente sul territorio di uno Stato membro chi, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l'età prevista dalla legislazione di questo Stato agli effetti del diritto alla pensione di vecchiaia, vi ha svolto un'attività almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto da più di tre anni. La cessazione dell'attività presuppone d'altra parte che lo straniero adempisse fino a quel momento alle condizioni per riconoscergli la qualità di lavoratore indipendente (al riguardo, cfr. ad esempio la sentenza 2C_945/2021 dell'11 agosto 2022 consid. 7.2).

E. 6.6

Tutte queste condizioni devono essere difatti ammesse anche nella fattispecie in esame, in relazione al ricorrente 1.

E. 6.6.1

Siccome egli e sua moglie sono giunti in Svizzera nel 2003 e non risultano avere mai lasciato il nostro Paese, i tre anni di soggiorno ininterrotto su suolo elvetico sono in effetti manifestamente dati.

E. 6.6.2

Inoltre, stessa cosa vale per il raggiungimento dell'età ordinaria della pensione prevista dalla legislazione svizzera, perché il ricorrente 1 ha in ogni caso raggiunto i 65 anni già nel 2012 (sentenza 2C_168/2021 del 23 novembre 2021 consid. 5.2).

E. 6.6.3

Infine, i fatti che risultano dal giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF) attestano anche di rinnovi continui del permesso di dimora del ricorrente 1 dal suo arrivo e fino al 22 settembre 2015 (precedenti consid. A e B; dal 2008 quale lavoratore indipendente; precedenti consid. 3.1 e 5.2), ragione per la quale ammesso dev'essere pure il rispetto della condizione dello svolgimento di un'attività lavorativa durante gli ultimi dodici mesi prima della cessazione della stessa. Benché la Corte cantonale non abbia indicato a partire da quale momento ritenesse che l'attività svolta dal ricorrente 1 non fosse più sufficiente al riconoscimento dello statuto di lavoratore indipendente, e andasse quindi considerata come "cessata" (sentenza 2C_945/2021 dell'11 agosto 2022 consid. 7.2), risulta infatti che le autorità ticinesi hanno comunque ancora ammesso detto statuto in occasione del "rinnovo" pronunciato il 22 settembre 2015, dopo avere proceduto a una verifica della situazione degli insorgenti (precedenti consid. 4.2 e 4.3), e ciò basta.

E. 6.7

Di conseguenza, il diritto di rimanere in Svizzera del ricorrente 1, fatto valere già in modo concludente restando finora nel nostro Paese (art. 5 della direttiva 75/34/CEE; sentenza 2C_607/2013 del 27 novembre 2013 consid. 3.3.1, relativo all' art. 5 del regolamento 1251/70, di tenore analogo), va ammesso e stessa cosa vale per la moglie.

In effetti, riconosciuto il diritto (originario) di rimanere del ricorrente 1 (art. 4 allegato I ALC e con l'art. 2 cpv. 1 lett. a della direttiva 75/34/CEE), un diritto (derivato) di rimanere in Svizzera con il proprio coniuge dev'essere riconosciuto anche alla ricorrente 2 (art. 3 allegato I ALC ; art. 4 allegato I ALC in relazione con l'art. 3 della direttiva 75/34/CEE; ASTRID EPINEY/GAËTAN BLASER, in: Code annoté de droit des migrations, vol. III: Accord sur la libre circulation des personnes, Amarelle/ Nguyen [curatori], 2014, n. 21 seg. ad art. 7 ALC). Nella situazione descritta nel considerando 6.6, che già dà conto del rispetto di tutte le condizioni previste dall'art. 2 cpv. 1 lett. a della direttiva 75/34/CEE, anche l'esecuzione di ulteriori atti istruttori è infatti superflua.

E. 7.1

Per quanto precede, il ricorso è accolto e la sentenza del 4 maggio 2022 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino è annullata, senza che sia necessario soffermarsi sulle ulteriori censure sollevate. La causa è rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, affinché rilasci un permesso di dimora UE/AELS ai ricorrenti.

E. 7.2

Da parte sua, l'istanza inferiore dovrà di nuovo esprimersi su spese e ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e 107 cpv. 2 LTF).

E. 7.3

Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso corrisponderà tuttavia agli insorgenti, patrocinati da un avvocato e creditori solidali, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1

e 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.